

4. In particolare, l'Ente assolve alle seguenti funzioni di cui all'articolo 4 del Decreto di Riordino ovvero:

- a. aggiorna periodicamente lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della C.R.I. nonché aggiorna il piano di valorizzazione degli immobili per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli Comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013.
- b. Provvede alla gestione ed eventualmente alla vendita dei beni immobili, non pervenuti alla C.R.I. con negozi giuridici modali, da mantenere in capo all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria.
- c. Con delibera del Comitato, assunta ad unanimità dei voti, - in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici - dismette gli immobili della C.R.I. che non provengono da negozi giuridici modali e che non siano necessari al proseguimento dei fini statuari e dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli Comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013.
- d. Trasferisce in proprietà all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi giuridici modali e concede in uso gratuito, su richiesta del Presidente Nazionale dell'Associazione, quelli necessari allo svolgimento dei fini statuari e dei compiti Istituzionali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'utente.
- e. Compie le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti Istituzionali e di interesse pubblico;
- f. Esercita la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statuari dell'Associazione, ovvero provvede al trasferimento dei vincoli nell'ambito del processo di riorganizzazione logistica;

- g. restituisce, sentite le Amministrazioni Pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- h. trasferisce in proprietà all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con delibera del Comitato assunta ad unanimità dei voti, i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della Difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo Militare volontario e al Corpo delle Infermiere Volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4 del Decreto di Riordino;
- i. provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della C.R.I. mediante la procedura concorsuale prevista dall'articolo 4 del Decreto di Riordino;
- j. definisce transattivamente le pretese dei creditori della CRI nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli posti dall'art. 4, comma 4, del Decreto di Riordino.

Il Comitato dell'Ente ha compiti di indirizzo e di approvazione degli atti fondamentali dell'Ente (art. 13 dello Statuto) ed in particolare:

- a. detta gli indirizzi strategici;
- b. approva i regolamenti interni, con particolare riferimento a quello di organizzazione e di funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità e loro modifiche;
- c. approva il bilancio preventivo dell'Ente e le variazioni allo stesso;
- d. approva il rendiconto della gestione;
- e. delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti;
- f. delibera il piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili;
- g. delibera il trasferimento all'Associazione dei beni pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi modali e concede in uso alla medesima quelli necessari allo svolgimento delle finalità statutarie e dei compiti istituzionali;
- h. delibera i piani operativi;
- i. si esprime su qualsiasi questione che l'Amministratore ritiene di sottoporre al Comitato




Il Comitato, inoltre, esprime parere su tutte le altre materie indicate dal Decreto di Riordino, con particolare riferimento a quelle specificate nell'articolo 4 del Decreto medesimo.

Nel corso dell'anno il Comitato dell'Ente – insediatosi il 22 gennaio 2016 - ha adottato numerose deliberazioni, (tutte pubblicate nella sezione “trasparenza” del sito), di cui citiamo solo alcune più rilevanti:

- Definizione degli indirizzi strategici 2016
- Approvazione rendiconto generale esercizio 2015 del Comitato Centrale
- Approvazione rendiconto generale esercizio 2015 Consolidato
- Consistenza patrimoniale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
- Dotazione organica dell'Ente Strumentale
- Istanza di anticipazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 49-quarter del DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013 e s.m.i.
- Individuazione e successivo atto propedeutico per il trasferimento all'Associazione degli immobili pervenuti alla CRI tramite negozi giuridici modali
- Procedure per l'alienazione immobili CRI
- Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.
- Approvazione prima variazione di assestamento al bilancio di previsione es. 2016
- Approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente Strumentale alla CRI esercizio finanziario 2017
- Approvazione del Piano Anticorruzione dell'Ente strumentale alla CRI2016/2018
- Approvazione dei Piani Operativi di riparto.

E' bene ricordare come alle sedute del Comitato dell'Ente assista almeno un componente del Collegio dei Revisori. Inoltre il Comitato dell'Ente, al fine di garantire il controllo e la trasparenza nelle decisioni, ha deciso di invitare alle sedute anche il Magistrato della Corte dei Conti addetto al controllo presso l'Ente.

Vanno inoltre segnalati i compiti specifici del Presidente dell'Ente previsti dallo Statuto (art. 16) e dal Decreto di Riordino:



- a. provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della C.R.I., mediante procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto di Riordino, sino al 31 dicembre 2017.
- b. definisce transattivamente le pretese dei creditori ai sensi dell'art. 4 , comma 4, del Decreto di Riordino.
- c. predispose il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017.
- d. informa annualmente il Comitato sull'attività dell'Associazione e fornisce ogni chiarimento ed informazione richiesta.
- e. Adempie alle altre competenze previste dalla normativa con particolare riferimento alla gestione separata.

Il Collegio dei Revisori dei Conti – insediatosi il 28 gennaio 2016 - assolve ai compiti di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare:

- a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- b) verifica la correttezza dell'azione dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni del Comitato e delle ordinanze Presidenziali che comportino spese;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della Salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;
- e) può richiedere dati o informazioni agli organi di amministrazione dell'Ente; può, altresì, acquisire documenti e richiedere ogni opportuno chiarimento ai Dirigenti, che hanno l'obbligo di rispondere;
- f) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle variazioni e sull'assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese;
- g) espleta le attività di revisione secondo la normativa vigente.

1.3 Subentro dell'Associazione della CRI nei rapporti attivi/passivi del pre-esistente Ente Pubblico CRI.

L'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i. prevede che: “ *a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h)*”. La citata normativa prevede quindi che l'Associazione della Croce Rossa Italiana, mediante le sue diverse articolazioni territoriali previste dallo Statuto, possa sottoscrivere convenzioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporti infermi per il Servizio sanitario nazionale.

Con una prima circolare recante “ *Indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale all'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi del Dlgs 178/2012 e smi*” (prot.97800/15 del 31 dicembre 2015) sono state date le prime indicazioni in materia di convenzioni, rapporti attivi e passivi.

In attuazione della citata disciplina legislativa, a tutte le convenzioni in essere con la CRI alla data del 31/12/2015 è subentrata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Associazione della Croce Rossa Italiana. In particolare:

- a) per le convenzioni i cui termini di scadenza erano previsti nel corso dell'anno 2016 ovvero nei successivi anni, previa comunicazione al contraente ceduto.
- b) per le convenzioni cessate il 31 dicembre 2015 è stata demandata all'Associazione la facoltà di attivare o meno un nuovo rapporto convenzionale.

Con la circolare sopra menzionata il Presidente dell'Ente ha dato indicazioni ai Presidenti Regionali, di dare attuazione, con il supporto dei direttori Regionali, alle indicazioni contenute nella predetta circolare. Nel 2016 sono state fornite alle strutture territoriali ulteriori linee direttive ed attuative nelle suindicate materie.

Per quanto riguarda gli altri rapporti attivi e passivi l'art. 3 comma 4 dice:” *Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti*



provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1 gennaio 2016". Pertanto il Presidente dell'Ente ha provveduto alla trasmissione in data 31.12.2015 di uno schema di decreto ministeriale, aggiornato in seguito ai successivi incontri, ed attualmente all'esame del Ministero della Salute. Nelle more dell'emanazione del decreto, l'amministrazione ha considerato le bozze circolate e discusse con il Ministero della salute come linee guida in materia. In particolare per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili della CRI all'Associazione la questione riveste particolare complessità. Infatti tali trasferimenti comporterebbero ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ente Strumentale e quindi della finanza pubblica, l'Amministrazione ha proposto di prevedere nella citata bozza di Decreto del Ministero della Salute concernente i rapporti attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 178/2012, che:

- *“ L'Ente individua con provvedimenti i beni mobili ed immobili di cui alle lettere d) e h) dell'art. 4 del D.Lgs. 178/12 da trasferire in proprietà all'Associazione. I citati provvedimenti hanno effetto dichiarativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione ”;*

- *“I provvedimenti di individuazione dei beni di cui al comma precedente del presente articolo costituiscono titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima e sono esenti, altresì, dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione”.*

La stessa problematica riguarda anche gli altri beni immobili che non rientrano nella suindicata categoria e per i quali, in assenza di una specifica normativa, non sarà possibile trasferirne la proprietà alla medesima Associazione.

Capitolo 2. Le Risorse Umane

Come ampiamente illustrato nelle ultime relazioni semestrali, il tema delle risorse umane nell'ambito del riordino della CRI ha avuto una grande attenzione da parte del Governo e del Parlamento che, con opportuni emendamenti all'originario testo del Decreto di Riordino, hanno e continuano ad assicurare, un ordinato transito del personale dell'Ente presso altre Pubbliche Amministrazioni (oggi più che mai, a seguito dello straordinario lavoro compiuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il portale (PMG), unitamente a tutti i Ministeri vigilanti, questa affermazione può essere fatta con certezza).

Alla data del 31 dicembre 2015 il personale impiegato nell'Ente Strumentale ammontava a 2.371 dipendenti così suddivisi:

- 1.390 unità di personale civile di ruolo;
- 44 unità di personale civile a tempo determinato;
- 781 unità di personale militare in servizio continuativo;
- 156 unità di personale militare richiamato in servizio temporaneo per le esigenze dell'Ente.

Alla data del 31 dicembre 2016 il personale impiegato nell'Ente Strumentale ammontava a 1.630 dipendenti così suddivisi:

- 1.618 unità di personale civile di ruolo (di cui 66 unità nel contingente di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012);
- 12 unità di personale civile a tempo determinato (che cessa dal servizio il 31.12.2016).

Alla data del 1 febbraio 2017 il personale impiegato dall'Ente Strumentale è di 568 unità. Infatti alle precedenti unità vanno tolte 79 unità di ex militari continuativi transitati nel ruolo ad esaurimento del personale civile dell'Ente Strumentale. (Dette unità di personale sono state successivamente richiamate in servizio attivo come militari a seguito di provvedimenti del Presidente dell'Associazione di costituzione del contingente ex art 5 comma 6, unitamente ad ulteriori 167 unità ex art 6 comma 9 terzo periodo, sempre richiamati in servizio militare

attivo con provvedimenti del Presidente dell'Associazione, in quanto inserite nelle graduatorie finali delle procedure selettive espletate dal Ministero della Difesa in attuazione del decreto del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero della Salute e della PA, ai sensi articolo ex art 5 comma 6 del d.lgs. 178/2012). Peraltro, a completamento di quanto sopra si rappresenta che al 01/01/2017 sono transitate in mobilità presso Amministrazioni Regionali n. 321 unità di personale e al 01/02/2017 ulteriori n. 645 unità di personale presso altre amministrazioni. Conseguentemente, considerato che il personale in servizio al 31/12/2008 era di 4379 unità (oltre ad un significativo numero di interinali) le unità uscite dalla CRI/Ente Strumentale al 01/02/2017 sono complessivamente di 3.727 unità, nonostante le 860 procedure di stabilizzazione effettuate dal 2012.

Va chiarito, infatti, che nel corso dell'anno 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 il D.P.C.M. del 25 marzo 2016, di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., recante i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo Militare e quelli previsti dal CCNL relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Pertanto, a seguito delle procedure di applicazione del citato Decreto 772 militari già in servizio continuativo sono transitati nel ruolo ad esaurimento, nell'ambito del personale civile dell'Ente Strumentale ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178/2012, istituito con Determinazione n. 40 del 21.07.2016 del Dipartimento Risorse Umane e ICT, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.C.M. 25 marzo 2016 ed in virtù della nota prot. 13994/U del 20.07.2016 dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare CRI (elenco del personale militare CRI in servizio continuativo).

Successivamente il Presidente Nazionale dell'Associazione, con provvedimento n. 182 del 31 agosto 2016, ha costituito il contingente di personale del Corpo Militare della C.R.I. in servizio attivo, aggiornando e integrando lo stesso con i provvedimenti n. 230 del 15 dicembre 2016 e n. 7 del 18 gennaio 2017. Si precisa che l'Ente Strumentale, sostiene il costo dell'intero contingente in coerenza con le risorse finanziarie trasferite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 luglio 2016 (in riferimento alla Deliberazione del Comitato di approvazione del Piano operativo relativo al secondo semestre 2016 n 31 del 6

maggio 2016). Va infine segnalato, che a seguito della conclusione delle procedure di mobilità relative alla prima fase, prevista dal Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14 settembre 2015, dal 1° settembre 2016 n. 651 dipendenti dell'Ente, (sia civile che già militare iscritto nel ruolo ad esaurimento con la deliberazione sopra citata) sono transitati presso altre strutture pubbliche. A questi si aggiunge, come già accennato, che al 1° gennaio 2017, sono già transitati presso Amministrazioni Regionali n. 321 dipendenti e al 01/02/2017 n. 645 unità di personale presso altre Amministrazioni, oltre all'uscita di ulteriori n. 247, prevista al 1° luglio 2017. La tabella che segue riporta la spesa per il personale per il periodo 2009/2016 come risultante dal bilancio di esercizio.

<i>SPESE del PERSONALE a Bilancio</i>				
<i>(come risultante dal Servizio Bilancio e Informatica)*</i>				
<i>anno</i>	<i>spese del personale INCLUSO TFR</i>	<i>% assorbimento (spese/contributo pubblico)</i>	<i>spese del personale ESCLUSO TFR</i>	<i>% assorbimento (spese/contributo pubblico)</i>
2009	€ 154.313.509,40	91,20%		
2010	€ 154.998.648,04	92,40%		
2011	€ 153.751.012,43	91,25%		
2012	€ 143.703.047,53	94,67%		
2013	€ 152.052.507,16	100,04%		
2014	€ 154.531.307,64	105,36%**		
2015	€ 138.691.900,59 INCLUSO TFR	94,56%	€ 126.319.498,24 ESCLUSO TFR	86,12%
2016	€ 143.027.194,01 Bilancio previsione INCLUSO TFR	106,25%	€ 128.688.907,35 Bilancio previsione ESCLUSO TFR	95,60%

• Dati forniti dal Servizio Bilancio e Informatica

** Rispetto al dato riportato nella prima relazione semestrale 2015 la percentuale di assorbimento è stata corretta al ribasso in quanto è pervenuto (non previsto) un contributo aggiuntivo del Ministero dell'Economia e Finanze.

2.1 Stabilizzazioni

Come noto, da anni è presente un rilevante contenzioso tra l'Ente e i lavoratori assunti a tempo determinato dalle precedenti gestioni, per la quasi totalità impiegati nelle convenzioni con Enti per servizi territoriali di trasporto 118. A seguito della finanziaria 2007, che ha previsto la stabilizzazione del personale precario in presenza di ben precisi presupposti, si è innescato un rilevante contenzioso tra CRI e i circa 1480 dipendenti a tempo determinato dell'epoca (la maggiorazione rispetto ai dati relativi ai predetti ricorrenti è indicata nella nota del servizio legale prot. 2206 del 20 gennaio 2017). In particolare, dal 2013 al 2015, si sono susseguite svariate sentenze della Suprema Corte di Cassazione che di fatto hanno orientato inderogabilmente verso una definitiva soccombenza dell'Ente. Sorprendentemente, la Cassazione con la sentenza n. 22128 pubblicata il 29 ottobre 2015 ha per la prima volta evidenziato che *“in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie prevista dal fondo di cui al citato L. n.296 del 2006, art.1, comma 519, deve escludersi che l'Ente sia tenuto a stabilizzare tutto il personale precario sol che ricorrano i requisiti di cui alla predetta disciplina”*, tale pronuncia è, però, rimasta un unicum.

Con l'OP n. 311 del 31.12.2015 il Presidente Nazionale, in considerazione del parere espresso dal Ministero della Salute con la nota prot. n. 0001923-P del 24 aprile 2013, concordato sia con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota prot. n. 48720 del 4.06.2014, ha programmato la stabilizzazione, dal 1.01.2016 al 31.12.2016, di ulteriori 240 unità di personale mediante l'assunzione dei ricorrenti in possesso di sentenza favorevole di primo o secondo grado di giudizio o cassazione. A seguito di quanto sopra il Servizio Personale, con determinazione dirigenziale n. 98 del 3 maggio 2016, ha previsto di procedere alla stabilizzazione di circa n. 30 unità al mese. È opportuno evidenziare che, durante lo svolgimento di detta programmazione, il personale di ruolo dell'Ente Strumentale è stato, ed è tuttora, interessato dalle procedure di mobilità, di cui al decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, che prevede per l'incontro di domanda ed offerta di mobilità, l'inserimento del personale nel portale “PMG” predisposto dal Dipartimento della

Funzione Pubblica. Al fine, pertanto, di consentire la partecipazione alle procedure di mobilità anche al personale in via di stabilizzazione, il Servizio ROSP con determinazione dirigenziale n. 150 del 30 giugno 2016 ha individuato i nominativi dei soggetti in possesso di una sentenza favorevole alla stabilizzazione, nelle more della conclusione del provvedimento di assunzione come programmato nella medesima determinazione, per l'inserimento degli stessi nel citato portale "PMG". Successivamente è stato stabilito di: *"modificare ed integrare le determinazioni dirigenziali n. 98/2016 e la n. 150/2016 per procedere all'inserimento di nuovi aventi diritto alla stabilizzazione nel PMG e, quindi, consentire a tali lavoratori di partecipare alla seconda fase della mobilità, nelle more della definizione dei procedimenti di stabilizzazione comunque già programmati, in modo che possano veder garantito il diritto a partecipare alla procedura di cui trattasi, con l'impegno di revocarne l'iscrizione nel momento in cui rinunciassero alla stabilizzazione o risultassero privi dei requisiti necessari per instaurare il rapporto di impiego con l'Ente (...)"*. In seguito, il Comitato dell'Ente Strumentale, visto l'andamento delle sentenze, ha autorizzato per l'anno 2016 la stabilizzazione di un massimo totale di 307 unità, integrando, quindi, la programmazione prevista con Ordinanza Presidenziale n. 311/2015 di ulteriori n. 67 unità.

In relazione alla predetta programmazione, si rappresenta che alla data del 31 dicembre 2016 sono state stabilizzate 290 unità di personale e si sono avviate le procedure per le restanti 17 posizioni. Pertanto, il complessivo processo di stabilizzazione, al 31 dicembre 2016, ha visto avviare procedure di stabilizzazione per un totale di n. 860 unità di personale, mentre a seguito di rinunce, dimissioni e mobilità, il personale stabilizzato ancora in servizio al 31 dicembre 2016 presso l'Ente Strumentale è di 569 unità.

2.2 Liquidazioni TFR/TFS indennità di anzianità.

La Croce Rossa Italiana e oggi l'Ente Strumentale alla CRI hanno sempre applicato le previsioni dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 che prevede che all'atto della cessazione dal servizio al personale spetti un'indennità di anzianità. Tale normativa seguita ad essere applicata dall'Ente. L'imponente transito di personale CRI, oggi dell'Ente Strumentale, in mobilità presso altre strutture pubbliche con le procedure previste dalla L. 190/2014 (che ha esteso al personale della CRI, con l'art. 7, comma 2bis del D.L. n. 192/2014, convertito in

legge con modificazioni dalla L. 11/2015 e successivamente modificato dal comma 398 della L. n. 208/2015, il percorso di mobilità gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica), considerato lo straordinario ammontare degli importi in questione, ha indotto il Legislatore a regolamentare i rapporti con gli Enti Previdenziali derivanti dalle sopra citate procedure mediante l'art. 7-bis del d.lgs. n. 178/2012: *“I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale”*.

Tale percorso di mobilità ha portato all'uscita di 651 unità di personale nell'anno 2016, n. 966 nel 2017 (321 al 1° gennaio + 645 al 1° febbraio) e con una previsione di ulteriori n. 247 unità al 1° luglio 2017.

A seguito di un incontro Istituzionale con l'INPS, l'Amministratore dell'Ente, con determinazione n. 53 del 27 luglio 2016, ha dato mandato al capo del Dipartimento RU e ICT e al Capo Dipartimento E.F.P., ciascuno per quanto di competenza, di avviare, anche tramite loro delegato, tutte le procedure necessarie con gli Enti Previdenziali al fine dell'attuazione a quanto disposto dall'art. 6, comma 7bis del d.lgs. n. 178/2012, nonché di definire entro e non oltre il 30 settembre 2016 tutti gli immobili da trasferire ai fini del trattamento di fine servizio dal personale di Croce Rossa Italiana come disciplinato dalla citata normativa.

Il Dipartimento Risorse Umane e ICT, come rappresentato nella nota prot. n. 46563 del 4 ottobre 2016, ha predisposto una prima quantificazione di € 114.168.662,93 delle liquidazioni spettanti al personale interessato alla mobilità sino al 31 dicembre 2017, cui seguirà una quantificazione più puntuale.

Nell'anno 2016, si è proceduto al pagamento dei TFR/TFS ai quei dipendenti che hanno cessato il servizio con l'Ente Strumentale. Proporzionalmente alla significativa riduzione del personale intercorsa negli anni precedenti è aumentata significativamente e inevitabilmente la spesa per il pagamento dei TFR/TFS, indennità di anzianità, come evidenziato nel prospetto di seguito riportato.

TFR/TFS erogato al personale della CRI oggi Ente strumentale		
Competenza 2014	2015	2016
€ 2.399.887,99	€ 10.559.650,63	€ 11.269.899,91

2.3 Il fabbisogno di Personale, la dotazione organica e personale funzionale alle attività propedeutiche alla liquidazione.

Facendo seguito a quanto riferito nella relazione 2015, si ricorda come il fabbisogno di personale, comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Ministeri vigilanti, fosse stato articolato in tre "fasi":

1. a perimetro riferito all'allora assetto della CRI (tale previsione è stata superata);
2. alla costituzione dell'Ente Strumentale (fabbisogno di n. 832 unità);
3. fase finale immediatamente precedente alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente, ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs. n.178/212 e s.m.i. (fabbisogno di n. 165 unità, escluso il personale dirigenziale).

Facendo seguito a tale programmazione, nel corso dell'anno 2016, il Comitato dell'Ente strumentale con la delibera n. 40, nella seduta del 20 maggio 2016, ha approvato la dotazione organica dell'Ente Strumentale per un totale di 560 unità, tra cui 28 posizioni Dirigenziali complessive (3 di prima e 25 di seconda fascia), purtroppo mai effettivamente ricoperte nonostante la difficoltà della situazione.

Nell'anno 2016, inoltre, il Presidente Nazionale ha provveduto ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.lgs. n. 178/2012, che prevede: *"Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attività*

propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso Pubbliche Amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero.”.

Ai fini dell'applicazione della citata previsione, il Presidente Nazionale e l'Amministratore dell'Ente, hanno fornito nel mese di febbraio 2016 indicazioni per l'individuazione del contingente di personale incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente nell'ambito del fabbisogno relativo alla sopra richiamata terza fase. Al riguardo si è deciso di permettere ad ogni lavoratore di manifestare la volontà all'eventuale inserimento in detto contingente, facendo comunque salva l'insindacabile valutazione in merito del Presidente.

Sulla base delle manifestazioni delle volontà dei lavoratori, il Presidente Nazionale ha emanato il Provvedimento n. 1 del 7 marzo 2016, con cui ha individuato e definito il contingente di personale incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente.

Successivamente tale provvedimento è stato aggiornato con il provvedimento n. 4 del 9 settembre 2016 con una previsione di n. 191 unità, (senza comprendere il personale dirigente) di cui però, alla data odierna, a seguito di dimissioni o iscrizione nel contingente di personale militare ex art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012, risultano in servizio n. 177 unità. Detta previsione è in fase di aggiornamento in quanto la stessa non prevedeva il personale dirigente.

Si sottolinea che lo sforzo compiuto dall'Ente Strumentale per garantire l'inserimento del proprio personale nel portale PMG per facilitarne al massimo il ricollocamento presso altre PA, è stato di dimensioni eccezionali, considerato che inoltre si è privato di risorse che sarebbero state utili per il processo di privatizzazione in corso.

Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i, il personale a decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente e il successivo avvio al processo di mobilità.

2.4 L'opzione per la risoluzione del contratto con l'Ente e contestuale assunzione da parte dell'Associazione.

L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ha previsto che *“Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, il personale della CRI può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente.”*

Già con la “Prima Circolare per l'avvio dell'Associazione CRI” diramata il 31 dicembre 2015, il Presidente aveva dato mandato agli Uffici competenti di effettuare all'inizio dell'anno 2016, una prima ricognizione – non vincolante – in ordine alla volontà del personale CRI di transitare nell'Associazione, per avere un primo quadro ipotetico della situazione, nelle more dell'espletamento dell'opzione, che avverrà successivamente alla conferma dell'organico provvisorio definito dall'Associazione nei tempi previsti, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 178 e s.m.i. Tale adempimento era stato poi temporaneamente sospeso su richiesta delle OO.SS., rappresentato in sede del tavolo tecnico e/o F.P., al fine di non appesantire le problematiche dei dipendenti fino al termine delle procedure di mobilità attivate. Il Presidente dell'Associazione con provvedimento n. 196 del 14 ottobre 2016 ha avviato il procedimento di opzione. Ad oggi il personale dimessosi per essere inserito nell'organico dell'Associazione è di sole 12 unità.

2.5 Il portale della mobilità ex Decreto Ministeriale 15 settembre 2015. La mobilità degli autisti soccorritori.

Come anticipato nei paragrafi precedenti, una significativa novità è stata introdotta dall'art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 192/2014, c.d. "decreto mille proroghe" convertito con la legge n. 11/2015, e successivamente modificato dal comma 398 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che: *"Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo"*. Le modalità di applicazione delle procedure di mobilità sono state disposte con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante *"Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale"*. Con Decreto del 10 agosto 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata conclusa la prima fase delle procedure di mobilità previste dal citato Decreto del 14 settembre 2015 che ha portato al transito presso altre PA di n. 651 unità. A dicembre 2016 si è poi, conclusa anche la seconda fase che ha visto transitare il 1° febbraio 2017 n. 645 unità di personale.

Altra novità introdotta dal comma 397 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguarda il comma 7 dell'art. 6 del D.lgs. n. 178/2012, stabilendo che *"gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di soprannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni"*.

Ai fini dell'applicazione della sopra citata norma, sono stati effettuati nel corso dell'anno 2016 diversi incontri ai quali hanno partecipato rappresentanti del Ministero Affari Regionali, Dipartimento Funzione Pubblica, dei Ministeri vigilanti dell'Ente strumentale, della Conferenza delle Regioni, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.